

CONVENZIONE PER LO SVOGLIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI BOVILLE ERNICA E PESCOSOLIDO

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BOVILLE ERNICA (Classe II, Segreteria Generale) E PESCOSOLIDO (Classe IV)

L'anno _____ il giorno ____ del mese di _____, tra il Comune di _____, c.f. _____, legalmente rappresentato dal Sindaco _____ ed il Comune di _____, c.f. _____, legalmente rappresentato dal Sindaco _____, si conviene e si stipula quanto segue;

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale di Boville Ernica n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, è stata espressa la volontà di convenzionamento ai sensi dell'art. 30 del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000) con il Comune di Pescosolido per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale, ed è stato approvato lo schema della presente convenzione;

- che con deliberazione del Consiglio Comunale di Pescosolido n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, è stata espressa la volontà di convenzionamento ai sensi dell'art. 30 del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000) con il Comune di Boville Ernica per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale, ed è stato approvato lo schema della presente convenzione;

Tutto ciò premesso tra i Comuni di Boville Ernica e di Pescosolido si conviene quanto appresso:

Art. 1 – Oggetto e fine

I Comuni di cui sopra, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000,) stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria Comunale.

Art. 2 – Comune Capo-convenzione

Il Comune di Boville Ernica (classe II) assume la veste di Comune capo convenzione.

Art. 3 – Nomina e revoca del Segretario

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e revoca del Segretario generale, sentito il Sindaco del Comune convenzionato. Si osserveranno, in materia, le disposizioni di cui agli atti deliberativi della Ex-Agenzia Segretari Comunali e Provinciali

Art. 4 – Modalità operative

Con la presente convenzione i due Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera nei due Enti.

Le prestazioni lavorative del Segretario Comune saranno articolate in modo da assicurare la presenza del funzionario presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni demografiche ed all'articolazione degli apparati burocratici dei due Enti.

Art. 5 – Sede di servizio

La sede del servizio di Segreteria è fissata nel Comune Capo Convenzione di Boville Ernica.

Il Segretario espletterà comunque il proprio servizio a seconda delle esigenze relative al proprio ufficio che si presenteranno di volta in volta nei comuni convenzionati.

Il Segretario sarà tenuto a svolgere le funzioni specificatamente previste per leggi e regolamenti presso entrambe le sedi comunali anche durante la stessa giornata lavorativa (es. riunioni organi collegiali, rogiti contrattuali ed ogni altra funzione disciplinata o derivante in forma obbligatoria).

Art. 6 – Rapporti finanziari

I rapporti finanziari tra i due Enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri.

Pertanto la spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale sarà ripartita nei seguenti termini: il 75% del trattamento economico sarà a carico del Comune di Boville Ernica, il 25% a carico del Comune di Pescosolido. Del pari sarà ripartito nella stessa proporzione anche per ogni altro onere economico previsto dal contratto di lavoro dei Segretari comunali e provinciali. Sarà invece posto a carico del Comune di Pescosolido l'onere per il rimborso delle spese di viaggio, sostenute dal Segretario comunale per recarsi presso il Comune medesimo; quest'ultimo Comune provvederà a tale onere mediante pagamento diretto.

Il Comune di Boville Ernica provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario Comunale ed al recupero della spesa a carico del Comune di Pescosolido, con cadenza bimestrale. L'eventuale indennità di risultato, sulla base di obiettivi predeterminati ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, sarà determinata con provvedimento e sulla base della metodologia del Comune capofila, sentito il sindaco del comune convenzionato, in caso di dissenso i sindaci provvederanno separatamente e pro-quota. Le medesime modalità operative verranno utilizzate per l'applicazione dell'art.41 del CCNL 16/05/2001 ed in ogni caso di mancato accordo fra le amministrazioni. Diversamente, le spese per le missioni o trasferte svolte dal Segretario, saranno esclusivamente a carico del Comune presso il quale nel cui interesse tali prestazioni verranno effettuate.

Al Segretario comunale, incaricato del servizio in forma associata, spetterà la retribuzione prevista dal Contratto collettivo attualmente vigente, fatte salve nuove e sopravvenute previsioni contrattuali.

Art. 7 – Forme di consultazione

Sarà compito dei Sindaci determinare, in accordo con il Segretario comunale, le concreta modalità di svolgimento del servizio di segreteria comunale in forma associata, l'importo massimo della retribuzione di risultato, nonché le modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati secondo quanto disposto dall'art. 42 del CCNL 16/05/2001, .

Art. 8 – Durata e cause di scioglimento

La presente convenzione è da intendersi per la durata di anni uno decorrenti dalla data di stipula della presente convenzione.

La presente convenzione verrà rinnovata tacitamente di anno in anno, qualora gli enti non manifestino una volontà diversa, nella forma del provvedimento sindacale, da comunicarsi, 30 giorni prima della scadenza della convenzione.

Nel caso di rinnovo degli organi amministrativi, in aggiunta alle cause di recesso di cui al successivo art. 9, il Sindaco neo eletto può, entro 60 giorni dall'insediamento, manifestare la volontà di scioglimento anticipato della convenzione, mediante comunicazione inviata all'ente convenzionato e al Ministero dell'Interno, ex Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali. In tal caso la convenzione viene sciolta trascorsi 10 giorni dalla predetta comunicazione.

Art. 9 – Possibilità di recesso

Il recesso da parte di una delle due Amministrazioni è sempre ammesso mediante espressione di volontà del competente Consiglio Comunale.

Il recesso avrà comunque effetto, per ragioni organizzative e di funzionalità degli enti, trascorsi 30 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al precedente comma.

Al verificarsi di tale situazione il Segretario rimane in servizio presso il Comune capo-fila.

Art. 10 – Provvedimenti di competenza

La presente convenzione unitamente alle rispettive deliberazione dei Consigli Comunali sarà rimessa al Ministero dell'Interno, ex Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, per i provvedimenti di competenza.

Art. 11 – Normativa di riferimento

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti norme di legge in materia.

Letto firmato e sottoscritto.

(Sindaco di)

(Sindaco di)